



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

SEGRETERIA GENERALE
CONTROLLO INTERNO

DECRETO DEL SINDACO N. 28 / 2019

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).

IL SINDACO

Premesso che:

con Legge n. 190 del 6 novembre 2012 sono state introdotte le nuove Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Alla suddetta legge ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

I suddetti decreti hanno chiamato le pubbliche amministrazioni a elaborare distintamente, attraverso l'apporto dei rispettivi responsabili a ciò nominati, il piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) e il programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI).

Finalità cardine sulle quali ha puntato la normativa richiamata sono state quelle di aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa e operare nell'ottica esclusiva della "buona amministrazione", dando attuazione ad alcune deleghe specifiche: gli enti pubblici hanno predisposto il codice di comportamento dei dipendenti delle PA, disciplinato gli illeciti e le relative sanzioni disciplinari; modificato in chiave anti-corruzione l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di responsabilità all'interno della PA, realizzato apposita pagina nel sito istituzionale, denominata "Amministrazione Trasparente" dove rendere facilmente accessibili e consultabili le notizie sui procedimenti di concessioni ed erogazione sussidi, sovvenzioni, contributi, ovvero qualsiasi attribuzione di vantaggio economico a persone, enti pubblici e privati, concorsi per l'assunzione di personale, scelte di contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Con successivo Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 sono state apportate modifiche e

semplificazioni alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Il suddetto decreto ha trasformato in norma ciò che l'ANAC aveva più volte ribadito in ordine alla strumentalità della trasparenza rispetto alla prevenzione della corruzione, e quindi alla trasparenza intesa quale misura per combattere la corruzione e sviluppare la cultura della legalità. Tale decreto ha unificato in un unico strumento il Piano triennale della prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità: l'art. 10 del citato Decreto infatti non contiene più alcun riferimento all'obbligo di adottare il Piano triennale per la trasparenza e per l'integrità, limitandosi a richiedere l'indicazione, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati all'uopo previsti.

Richiamata la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avente per oggetto: “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*” (PNA) per il triennio 2017-2019, predisposto e adottato ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Visto il paragrafo 5.2 “*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*” del suddetto PNA di ANAC dal quale si evince che:

- *la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente con modifiche organizzative ed anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal D.Lgs. 97/2016;*
- *il Responsabile, pertanto, viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza;*
- *l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, risulta coerente con la ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. 33/2013 all'interno del PTPC e della eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;*
- *negli enti locali la scelta ricade di norma, sul segretario, in continuità con l'orientamento delineato nel previgente art. 1, co. 7, della legge 190/2012.*

Considerato che l'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla Legge 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) D.Lgs. 97/2016), è rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, per cui l'organo di indirizzo deve disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, in condizioni di autonomia e indipendenza, in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Ricordato che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve:

- proporre entro il 31 gennaio di ogni anno all'organo di indirizzo politico il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- definire entro il 31 gennaio di ogni anno le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare, d'intesa con il responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi, ove possibile, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, riferire sull'attività svolta.

Richiamato inoltre il D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il Responsabile della trasparenza: "...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

Considerato che l'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 prevede che "...l'organo di indirizzo individui...il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali...è individuato, di norma, nel Segretario salva diversa e motivata determinazione..." e che la ex CIVIT (ora ANAC) con circolare n. 15/2013 ha chiarito che l'organo di indirizzo politico-amministrativo competente per la nomina in questione è il Sindaco.

Dato atto che il Sindaco, insediatosi a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio e 9 giugno, ha nominato in data 27 settembre c.a., quale Segretario Generale, la dott.ssa Micheline BONITO, che ha preso servizio il 4 ottobre 2019.

Dato atto che il nuovo Segretario generale ha già svolto, nei precedenti Enti di appartenenza, in modo unificato le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, maturando competenza in materia e rendendo oggi agevole l'individuazione e l'unificazione richiesta del disposto legislativo e ribadita dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 381 del 3.8.2016.

DECRETA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di nominare il Segretario Generale, dott.ssa Micheline BONITO, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT) del Comune di Rivoli.

Di attribuire al RPCT, oltre ai compiti specificati nei precedenti commi delle premesse, il potere di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché di segnalare all'organo di indirizzo «le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».

Di dare atto che il presente decreto avrà validità per l'intero mandato amministrativo e comunque sino ad eventuale revoca.

Di disporre la compilazione dell'apposito modulo da firmare digitalmente e di inviarlo all'ANAC alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

Li, 23/10/2019

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)